

COMMISSIONE VII

DIFESA

38.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		ACCAME	338
Riconoscimento delle qualifiche dei partigiani (2177);		BANDIERA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	339
GARGANO: Nuove norme per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani (1558);		BARACETTI	338
STEGAGNINI ed altri: Integrazione dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la validità delle domande di riconoscimento delle qualifiche partigiane (2055)	336	CERQUETTI	337
PRESIDENTE	336, 337	STEGAGNINI	339
BANDIERA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	337	Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
STEGAGNINI, <i>Relatore</i>	336	Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1704)	339
ZANINI	336	PRESIDENTE	339
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale (1868)	337	Senatori CENGARLE ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, concernente il conferimento del distintivo d'onore di « Volontario della libertà » al personale militare deportato nei Lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la	
PRESIDENTE	337, 338, 339		

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

	PAG.
repubblica sociale durante la Resistenza (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1651)	339
PRESIDENTE	339
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	339

La seduta comincia alle 10.

STEGAGNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riconoscimento delle qualifiche dei partigiani (2177); e delle proposte di legge Gargano: Nuove norme per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani (1558); Stegagnini ed altri: Integrazioni dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la validità delle domande di riconoscimento delle qualifiche partigiane (2055).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riconoscimento delle qualifiche dei partigiani » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargano: « Nuove norme per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani » e Stegagnini ed altri: « Integrazioni dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la validità delle domande di riconoscimento delle qualifiche partigiane ».

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio. Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta avevamo esaurito la discussione sulle linee generali; propongo pertanto che sia scelto come testo base per

la discussione il disegno di legge n. 2177. Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Passiamo quindi all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 2177. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche partigiane pervenute alla competente commissione entro il 31 dicembre 1979 sono considerate inoltrate nei termini.

La commissione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, farà luogo alle concessioni soltanto ove l'appartenenza dei richiedenti a formazioni partigiane sia comprovata da documentazione acquisita agli atti in data non posteriore al 30 giugno 1948.

Sono convalidati i riconoscimenti concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge nel rispetto della condizione posta dal comma precedente.

ZANINI. Vorrei far rilevare che il titolo del disegno di legge potrebbe ingenerare confusione e che, pertanto, sarebbe opportuno sostituirlo con quello della proposta di legge Stegagnini ed altri, a mio avviso più rispondente al testo del disegno di legge stesso.

STEGAGNINI. Intendo presentare un emendamento diretto a sostituire il titolo del disegno di legge (che, come ha già rilevato il collega Zanini, può suscitare talune perplessità) con il titolo della proposta di legge n. 2055 il quale, a mio giudizio, è più puntuale poiché chiarisce e limita la problematica all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Stegagnini ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Integrazioni dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341, con-

cernente la validità delle domande di riconoscimento delle qualifiche partigiane».

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Stegagnini perché esso corrisponde allo spirito del disegno di legge in esame ed anche perché coincide con il titolo della proposta di legge n. 2055, iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, della quale lo stesso onorevole Stegagnini è primo firmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Stegagnini.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale (1868).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale ».

Comunico che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali ed il parere della V Commissione Bilancio, del pari favorevole con l'osservazione che l'indicizzazione della quota, prevista dall'articolo 2, rischia di creare un pericoloso precedente, i cui effetti non sono di facile valutazione.

Ricordo che nella seduta del 4 febbraio 1981 è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le forze armate dello Stato.

(È approvato).

ART. 2.

La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate al precedente articolo 1 è stabilita in lire 5.000.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'agricoltura e foreste si provvede ad adeguare annualmente la quota stabilita nel precedente comma, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a mezzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del paese.

Gli aumenti di cui al precedente secondo comma decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

(È approvato).

CERQUETTI. Intervenendo per dichiarazione di voto, desidero osservare che il provvedimento in esame, con particolare riferimento all'articolo 1, avrebbe dovuto interessare anche la competenza primaria di altre Commissioni in quanto concerne l'uso delle armi da parte di corpi armati non al servizio dello Stato, ma di enti pubblici o addirittura privati: esso è stato invece deferito alla nostra Commissione perché gli impianti del tiro a segno sono

posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa. Con specifico riguardo all'oggetto della nostra competenza primaria, intendo sottolineare l'esigenza che il Governo proceda ad una ricognizione dell'agibilità delle attrezzature in questione le quali, tra l'altro, non sono distribuite uniformemente sul territorio nazionale, essendo concentrate, per ragioni storiche, nelle regioni centro-settentrionali. Tali impianti, sono in piena decadenza: chiunque li osservi dall'esterno ne ha la netta sensazione; si salvano soltanto le aree adibite al tiro con la pistola, con quelle destinate alle esercitazioni con armi a canna lunga. Chiediamo pertanto che il Ministero della difesa si faccia carico di elaborare una relazione sullo stato attuale di queste attrezzature e di formulare una proposta concernente la manutenzione straordinaria delle stesse e la loro installazione in quelle regioni che ancora ne sono sprovviste perché, altrimenti, l'obbligo previsto dall'articolo 1 del provvedimento sarebbe privo di contenuto e la sicurezza nell'uso delle armi da parte dei corpi armati non appartenenti allo Stato continuerà ad essere un fatto assolutamente precario e non controllabile.

ACCAME. Intervenendo per dichiarazione di voto, vorrei fare una riflessione di carattere preliminare sul titolo del disegno di legge dal quale si evince l'«alto» livello delle questioni strategiche in cui è impegnata la nostra Commissione.

BARACETTI. Il ministro della difesa è in difetto, perché non è venuto in Commissione a discutere sui modelli della difesa e sui problemi dell'ordinamento. Il ministro non rispetta i programmi e ci impedisce di andare avanti su tali questioni.

ACCAME. Questo è un classico esempio dei «grandi» problemi strategici di cui è investita la nostra Commissione, che spesso si riducono alla promozione da tenente colonnello a colonnello, alla promozione del capo della banda musicale oppure alle disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale. Fran-

camente un simile disegno di legge mi pare molto lontano dalle tematiche che dovrebbero informare prevalentemente l'opera della Commissione difesa. Tra l'altro, il discorso sull'impiego di questo tipo di armi non riguarda la nostra Commissione e non capisco per quale motivo ci dobbiamo occupare delle questioni relative alle sezioni di tiro a segno nazionale e alle lezioni regolamentari di tiro a segno che semmai dovrebbero interessare la Commissione interni. Si tratta, infatti, di una problematica delle armi minori che non riguarda la Commissione difesa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente articolo 3:

ART. 3.

La legge 24 dicembre 1966, n. 1261, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate.

(È approvato).

Gli onorevoli Stegagnini, Cerquetti, Del Rio, Baracetti, Caccia, Zanini, Tassone e Cravedi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa della Camera dei deputati,

impegna il Governo a far eseguire una ricognizione della consistenza ed efficienza dei poligoni dell'UITS nonché di presentare un piano di equa distribuzione territoriale dei poligoni — particolarmente carenti nell'Italia meridionale — nonché di manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Impegna, altresì, il Governo a far sì che nei corsi regolamentari di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 1868 rientrino non solo le lezioni di tiro al bersaglio, ma tutte le altre nozioni sul maneggio, manutenzione e conservazione delle armi per fini di sicurezza e per evitare furti ».

(0/1868/1/VII).

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accetto e preciso che alle associazioni di tiro a segno sono già state impartite disposizioni in tal senso.

STEGAGNINI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1704).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 aprile 1980.

Poiché non ci è ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge: Senatori Cengarle ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, concernente il conferimento del distintivo d'onore di « Volontario della libertà » al personale militare deportato nei Lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza (approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Cengarle

ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, concernente il conferimento del distintivo di onore di " Volontario della libertà " al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 aprile 1980.

Proseguiamo nella discussione.

Ricordo che il dibattito era stato rinviato nella seduta del 4 febbraio 1981 per consentire ai gruppi di valutare l'opportunità di presentare emendamenti al provvedimento in questione. Mi risulta che questi ultimi, e in ciò mi dichiaro d'accordo, non abbiano intenzione di proporre alcuna modifica al fine di non rallentare ulteriormente l'iter della proposta di legge in discussione.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il termine indicato nell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la concessione del distintivo d'onore dei « Volontari della libertà », di cui agli articoli 1 e 2 della predetta legge, è prorogato al 30 giugno 1981.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Integrazioni dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341,

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1981

concernente la validità delle domande di riconoscimento delle qualifiche partigiane » (2177):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2177 risultano assorbite le proposte di legge Gargano (1558) e Stegagnini ed altri (2055).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Amarante, Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Bisagno, Caccia, Cerioni, Cerquetti, Corvisieri, Cravedi, Dal Castello, Del Rio, De Poi, Dutto, Lo Bello, Lodolini, Pierino, Rossi Alberto, Stegagnini, Tassone, Tesi, Zanini.

Disegno di legge: « Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale » (1868):

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Amarante, Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Bisagno, Caccia, Cerioni, Cerquetti, Corvisieri, Cravedi, Dal

Castello, Del Rio, De Poi, Dutto, Lo Bello, Lodolini, Miceli, Pierino, Rossi Alberto, Stegagnini, Tassone, Tesi, Zanini.

Proposta di legge Senatori Cengarle ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, concernente il conferimento del distintivo d'onore di "Volontario della libertà" al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1651):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Amarante, Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Bisagno, Caccia, Cerioni, Cerquetti, Corvisieri, Cravedi, Dal Castello, Del Rio, De Poi, Dutto, Lo Bello, Lodolini, Pierino, Rossi Alberto, Stegagnini, Tassone, Tesi, Zanini.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO